

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2019, n. 7

“Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Finalità e definizioni

1. La Regione Puglia, nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea, promuove e incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale
2. Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:
 - a) equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell’Unione europea;
 - b) turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l’impiego di equidi;
 - c) centro ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un loro utilizzo turistico, ludico, addestrativo e sportivo;
 - d) ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4, destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali, fiumi e golene;
 - e) punti di sosta e ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l’abbeveraggio e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori di centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche, nonché da imprese turistiche;
 - f) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale, regionale o locale, senza finalità di lucro, che hanno fra gli scopi sociali la promozione e valorizzazione delle attività equestri.

Art .2

Principio della concentrazione

1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, sono tenuti a sentire le associazioni rappresentative del settore equestre aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle attività equestri, e a raccordarsi con le stesse per la realizzazione delle comuni iniziative programmate.

Art. 3
Ippovie della Puglia

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione di ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, carreggiate, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di itinerari enogastronomici, nel rispetto della normativa statale vigente.
2. Al fine di consentire un sistema di rete tra le ippovie, la Giunta regionale disciplina e promuove l'individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, denominati "vie verdi o green way", non asfaltati, aperti al transito di tutti gli utenti e mezzi non motorizzati, anche mediante la modifica delle piste ciclo-pedonali esistenti, al di fuori dei centri urbani, con tracciati paralleli o alternativi.
3. Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, a una distanza non inferiore a 150 metri dagli appostamenti a uso venatorio, dagli enti locali, in virtù della normativa vigente.
4. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per cicli e trekking, nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, il Registro regionale delle ippovie della Puglia, al quale possono essere iscritte le ippovie che rispettano i requisiti definiti al comma 4.
6. La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 3 contributi per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie della Puglia fissando i criteri e le modalità per l'assegnazione dell'intervento pubblico.
7. La Giunta regionale disciplina altresì la concessione di contributi a enti locali, associazioni pro loco, associazioni rappresentative del settore equestre nonché ai consorzi di gestione delle ippovie di cui all'articolo 4 per la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie pugliesi.
8. I contributi di cui alle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352, ovvero del regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187.

Art. 4

Gestione delle ippovie della Puglia

1. La funzione di soggetto gestore di un'ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:
 - a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
 - b) dai Consorzi di gestione delle ippovie, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni rappresentative del settore equestre, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio dell'ippovia o del sistema integrato di ippovie.
2. Ai soggetti gestori delle ippovie competono:
 - a) l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie esistenti per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;
 - b) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) non perseguimento di fini di lucro;
 - b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dall'ippovia o dal sistema integrato di ippovie.
4. Nella concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, è riservata priorità ai consorzi di gestione delle ippovie riconosciuti ai sensi dell'articolo 4.

Art. 5

Punti di sosta e di ristoro

1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:
 - a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
 - b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
 - c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dall'ippovia.
2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione degli equidi, nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Puglia, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso ai centri ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

Art. 6

Centri ippici

1. Ai fini delle presenti norme, i centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva, ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.
2. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi:
 - a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
 - b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
 - c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.
3. L'utilizzo degli immobili di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti e, non comporta cambio di destinazione d'uso limitatamente ai fabbricati rurali di cui al comma 2, lettere a) e b).
4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:
 - a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;
 - b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;
 - c) la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell'attività di turismo equestre;
 - d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;
 - e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.
5. Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici che sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione che rendano possibile l'interconnessione fra i centri ippici e l'attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

Art. 7

Valorizzazione delle attività con gli equidi

1. In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove e attua politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale.
2. La Giunta regionale disciplina gli interventi formativi relativi alle specifiche e tradizionali attività legate al comparto equestre, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale.
3. La Giunta regionale promuove altresì il significato del ruolo e l'impiego di equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

Art. 8
Norma finanziaria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, è stanziato l'importo di euro 100 mila sul capitolo 7010113 del bilancio 2019, missione 7, programma 1, titolo 1, mediante prelievo dal capitolo 1110070.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 28 MAR. 2019

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato n.8/1 al
D.Lgs. 11/8/2011

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere
Legge regionale "Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi"
Rif. Delibera di Consiglio regionale del 05/03/2019 n. 259
SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019 (*)	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN ESERCIZIO ESERCIZIO 2019 (*)
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
MISSIONE	Disavanzo di amministrazione		0,00		0,00
7	Turismo				
Programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo				
TITOLO	1 Spese correnti				
		redditi presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	100.000,00		0,00
		previsione di cassa	100.000,00		0,00
Totale Programma	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo		0,00		0,00
		redditi presunti	100.000,00		0,00
		previsione di competenza	100.000,00		0,00
		previsione di cassa	100.000,00		0,00
TOTALE MISSIONE	7 Turismo		0,00		0,00
		redditi presunti	100.000,00		0,00
		previsione di competenza	100.000,00		0,00
		previsione di cassa	100.000,00		0,00
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti				
Programma	3 Altri fondi				
TITOLO	1 Spese correnti				
		redditi presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
Totale Programma	3 Altri fondi		0,00		0,00
		redditi presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti		0,00		0,00
		redditi presunti	0,00		0,00
		previsione di competenza	0,00		0,00
		previsione di cassa	0,00		0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA			0,00		0,00
		redditi presunti	100.000,00		100.000,00
		previsione di competenza	100.000,00		100.000,00
		previsione di cassa	100.000,00		100.000,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE			0,00		0,00
		redditi presunti	100.000,00		100.000,00
		previsione di competenza	100.000,00		100.000,00
		previsione di cassa	100.000,00		100.000,00

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

IL DIRIGENTE
 LA SEZIONE BILANCIO E
 RAGIONERIA (DOTT. NICOLA
 PALADINO)